

# FOGLIO INFORMATIVO

---

## CREDITO DIRETTO

LG. 108/96 E LG. 178/2020

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CREDITI DIRETTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI  
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

### Informazioni su Confidi Rating Italia

Denominazione: **Confidi Rating Italia**

Sede Legale: S.S. 87 KM 206 (Contrada Piane di Larino, n. 90) 86035 Larino (CB)

Tel. 0874/820140 Fax 0874/820164

E-mail: info@confidirating.it - PEC confidibiz@legalmail.it

Web: www.confidirating.it

Registro Imprese del Molise n. 91015390700 – P. IVA: 01500430705 Cod. Fiscale. :91015390700

Iscrizione all'Elenco Confidi ex art. 112 D. Lgs. n. 385/93 presso OCM: n. 001- R.E.A.: CB 29604

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuorisede

(Da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Dipendente/collaboratore del Confidi \_\_\_\_\_ - sede di \_\_\_\_\_

Mediatore Finanziario (iscritto all'Albo) n. \_\_\_\_\_

Agente in attività finanziaria (iscritto all'elenco) n. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Confidi Rating Italia è un confidi che opera per le imprese di tutti i settori. La sua attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore delle PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003, Regolamento n. 651/2014 CE Allegato 1) e dei professionisti soci. In forza dell'**autorizzazione** ricevuta dall'Organismo Confidi Minori (OCM) in data **9 gennaio 2023** ad effettuare le operazioni di erogazione del credito (art. 1, comma 256, lettera c) della Legge n. 178/2020) annotata nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/93), Confidi Rating Italia concede inoltre finanziamenti alle PMI socie utilizzando il Fondo ex L.108/1996 art. 15 comma 2, costituito con apporti del MEF, operando in forza del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n.178 art. 1 commi 256 e 257.

L'importo massimo per singola operazione è di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, come individuate ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge n. 108/1996 o dell'art. 1, comma 256, lettera a), della Legge n. 178/2020. L'intervento prevede per l'80% l'utilizzo delle risorse della Legge 108/1996 e per il restante 20% un cofinanziamento a valere su risorse proprie del confidi erogante.

Il finanziamento concesso a valere sui fondi pubblici al tasso agevolato configura un aiuto di Stato in *de minimis* per la corrispondente ESL (equivalente sovvenzione lordo), che può essere concesso nei limiti della disciplina di riferimento.

Il finanziamento viene concesso da Confidi Rating Italia a seguito di un'istruttoria di merito e previa verifica delle condizioni previste dalle norme, con particolare riferimento al rispetto delle caratteristiche dimensionali e dello stato di elevato rischio finanziario dell'impresa richiedente.

Il finanziamento prevede un tasso di interesse fisso. Pertanto il rischio principale è connesso ad un eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per l'impresa socia, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso, tuttavia, consente all'impresa socia di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

I rischi derivanti dall'operazione di finanziamento con Confidi Rating sono, invece, connessi e conseguenti alla capacità/incapacità dell'impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte dell'impresa socia, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Confidi Rating è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto. Confidi Rating potrà, quindi, esigere l'immediato rimborso del credito, degli interessi di mora e accessori tutti nella misura prevista nel presente Foglio Informativo, nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito, ivi inclusa la trattenuta a titolo definitivo, e senza ulteriore avviso, di eventuali depositi cauzionali se costituiti a garanzia del credito.

In caso di mancato rimborso del finanziamento l'impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale.

Il mancato rimborso, totale o parziale del finanziamento, fa sorgere l'obbligo per Confidi Rating di segnalare il nominativo dell'impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

## **Ammissione a Socio dell'impresa richiedente il finanziamento**

Per ottenere il finanziamento del Confidi Rating Italia l'impresa acquisisce la qualità di socio. All'uopo l'impresa presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione dell'Organo deliberante del Confidi e, successivamente al Provvedimento di ammissione da parte dello stesso, acquista una quota del Fondo Consortile del Confidi Rating Italia. In caso di esclusione o recesso, a norma dell'art. 2609 del c.c. e dello Statuto consortile, tale quota non sarà rimborsata.

La qualità di socio viene mantenuta dall'impresa che potrà usufruire anche più volte dei servizi finanziari di Confidi Rating Italia e viene meno solo in seguito all'esclusione o al recesso.

La Quota di Fondo Consortile dovuta dal Socio indicata al punto precedente non è da considerarsi tra gli oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi Rating Italia, essa costituisce ad ogni effetto una immobilizzazione e determina elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi Rating Italia e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a favore delle imprese socie.

## **Valutazione del merito creditizio**

Il merito creditizio dell'operazione in richiesta viene determinato da Confidi Rating Italia in seguito all'analisi della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare Confidi Rating Italia valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità di generare flussi di cassa, la capacità reddituale dell'attività svolta e del management di guidare l'impresa adottando scelte strategiche coerenti con il mercato ed il settore di riferimento e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione.

La valutazione del merito di credito delle imprese richiedenti, ai fini dell'erogazione del credito, si conclude con l'assegnazione ad esse di una probabilità di inadempimento (PD), per la cui elaborazione ci si avvale del supporto di CRIF S.p.A., e conseguente loro collocamento in una delle 3 fasce di merito.

Per l'utilizzo del Fondo antiusura è necessario il requisito di "impresa ad elevato rischio finanziario" che viene considerato esistente qualora il giudizio sintetico di probabilità di insolvenza ad un anno dell'impresa beneficiaria (PD), per la cui elaborazione Confidi Rating Italia si avvale del supporto di CRIF, risulti non inferiore al 5,20%.

Confidi Rating Italia declina le richieste per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

## Natura e tipologia del Finanziamento

Il finanziamento sarà concesso nella forma chirografario a tasso fisso con piano di ammortamento a rate mensili fisse e costanti.

I finanziamenti, inoltre, sono riservati alle imprese che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica e nella definizione di "Impresa", pertanto, rientrano le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

Le imprese che ottengono i finanziamenti, in ogni caso, devono qualificarsi come PMI (Piccola Media Impresa) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Il possesso del requisito di PMI deve essere autocertificato dall'impresa.

In caso di insolvenza il Confidi ha diritto di recuperare quanto pagato dall'impresa, sia in via diretta che rivalendosi sul debitore principale, sulle garanzie rilasciate da terzi, e su ogni altra garanzia accessoria.

## Contratto di Finanziamento e condizioni di validità

Il contratto di finanziamento fra l'impresa richiedente e Confidi Rating Italia è in forma scritta e si perfeziona mediante la sottoscrizione (anche con firma digitale) dei legali rappresentanti delle parti.

Il contratto di finanziamento si perfeziona ed assume efficacia una volta verificate le seguenti condizioni:

- rispetto dei requisiti dimensionali di PMI da parte del Cliente;
- capienza del massimale di Aiuti di Stato in *de minimis* in capo all'impresa richiedente;
- rispetto del requisito di "impresa ad elevato rischio finanziario" esistente qualora il giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell'impresa beneficiaria (PD), emesso da una ECAI, risulti non inferiore a 5,20%.

CREDITO DIRETTO L. 108/96										
<b>TIPOLOGIA</b>	Finanziamento chirografario erogato in un'unica soluzione al netto degli interessi di ammortamento nonché di spese e imposte. Gli interessi di ammortamento sono versati in via anticipata e attualizzati in occasione dell'erogazione. Il finanziamento sarà rimborsato mediante la corresponsione di rate mensili fisse e costanti costituite dalla sola quota capitale.									
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>	Da un minimo di € 6.500 e fino ad € 40.000									
<b>FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO</b>	Operazione di liquidità (Antiusura)									
<b>GARANZIE</b>	Il Cliente ha l'obbligo di prestare al Confidi, se richieste, idonee garanzie collaterali (reali e/o personali, come ad es.: fidejussioni, cambiali, cauzioni, ecc. ...)									
<b>DURATA</b>	Da un minimo di 24 mesi e fino a un massimo di 60 mesi									
<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE (TAN)</b> sulla quota di finanziamento concessa da Confidi Rating Italia con fondi propri (20%)	<p>Tasso determinato in funzione della PD dell'impresa, della quota dei costi amministrativi del Confidi e di una minima remunerazione del capitale, con aliquota variabile dall'<b>8,75%</b> al <b>12,75%</b> come riportato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FASCIA 1</th> <th>FASCIA 2</th> <th>FASCIA 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pd da 5,2 a 5,9</td> <td>Pd da 6 a 6,9</td> <td>Pd da 7 e oltre</td> </tr> <tr> <td><b>8,75%</b></td> <td><b>10,75%</b></td> <td><b>12,75%</b></td> </tr> </tbody> </table>	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	Pd da 5,2 a 5,9	Pd da 6 a 6,9	Pd da 7 e oltre	<b>8,75%</b>	<b>10,75%</b>	<b>12,75%</b>
FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3								
Pd da 5,2 a 5,9	Pd da 6 a 6,9	Pd da 7 e oltre								
<b>8,75%</b>	<b>10,75%</b>	<b>12,75%</b>								
<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE (TAN)</b> sulla quota di finanziamento concessa da Confidi Rating Italia con il Fondo Antiusura ex Lg. 108/1996 (80% max)	<p>Tasso fisso del <b>2,50%<sup>1</sup></b>, a copertura della quota dei costi amministrativi del Confidi (ivi incluse le spese di istruttoria)</p> <p><sup>1</sup> in ragione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, il tasso applicato è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato.</p>									

<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b> <b>massimo sull'intera operazione</b>	<b>7,88%</b> Il TAEG sopra indicato esprime il valore <b>massimo</b> applicabile ed è calcolato, computando il valore massimo del TAN sulla quota di finanziamento Confidi Rating (20%), per un finanziamento di importo minimo (euro 6.500), durata minima (2 anni) e considerando le ulteriori spese riportate nel presente Foglio Informativo <sup>1</sup> .
<b>INTERESSI MORATORI massimi</b>	<b>Tasso del contratto + 2 punti percentuali</b> Gli interessi moratori sono applicati automaticamente a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della rata insoluta secondo le modalità di cui al contratto di finanziamento.
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie.  La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito della Banca d'Italia
<b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – IPOTESI DI USURA SOPRAVVENUTA PER DIMINUIZIONE DEL TASSO SOGLIA</b>	Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso – soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso – soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia.
<b>ALTRE SPESE</b>	
<b>SPESE DI AVVIO ISTRUTTORIA</b>	<b>1,5%</b> una tantum calcolato sull'importo del finanziamento con un minimo di € 150,00. Le Spese di avvio Istruttoria non sono rimborsabili.
<b>SPESE D'INCASSO RATA</b>	<b>€ 3,00</b> per ciascuna rata
<b>RIMBORSO SPESE INSOLUTO</b>	Max <b>€ 10,00</b> per rata insoluta
<b>RINEGOZIAZIONE</b>	<b>0,50%</b> sul debito residuo
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>	<b>€ 16,00</b> per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2 – bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972).  È trattenuta dall'importo all'atto dell'erogazione del mutuo.
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA (solo in caso di opzione)</b>	<b>0,25% della quota di finanziamento (20%) erogata da Confidi Rating Italia con fondi propri</b> (salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo) trattenuta da Confidi Rating Italia in sede di erogazione del finanziamento (in sostituzione delle altre imposte di cui all'art. 17 del D.P.R. 601/73 e s.m.i.)

<sup>1</sup> A titolo meramente di **esempio** si riportano alcuni possibili valori del TAEG in corrispondenza dei tassi di interessi massimi applicabili in Fascia 3 per differenti tipologie di finanziamento erogato:

FINANZIAMENTO	TAN	TAEG
1 – Euro 10.000 a 2 anni	4,55%	6,73%
2 – Euro 10.000 a 5 anni	4,55%	5,87%
3 – Euro 30.000 a 5 anni	4,55%	5,40%
4 – Euro 40.000 a 5 anni	4,55%	5,34%

QUOTE DI FONDO CONSORTILE			
ACQUISTO QUOTE DI FONDO CONSORTILE CONFIDI RATING ITALIA	Determinato in funzione della PD a 12 mesi dell'impresa		
	FASCIA 1 Pd da 5,2 a 5,9	FASCIA 2 Pd da 6 a 6,9	FASCIA 3 Pd da 7 e oltre
	€250,00	500,00	€ 750,00
PIANO DI AMMORTAMENTO			
PIANO DI AMMORTAMENTO	Rate mensili fisse e costanti costituite dalla sola quota capitale		
LIQUIDAZIONE INTERESSI	<b>Liquidazione anticipata degli interessi.</b> Gli interessi sono versati in via anticipata e attualizzati in occasione dell'erogazione. L'importo del finanziamento è erogato al netto degli interessi di ammortamento sul finanziamento, nonché delle spese ed imposte.		
RIMBORSO INTERESSI	<b>Rimborso Interessi.</b> A fronte della liquidazione anticipata degli interessi, al Cliente sarà riconosciuto un rimborso su tali somme anticipate, calcolato allo stesso tasso (TAN) applicato per il finanziamento. Il rimborso verrà effettuato in via anticipata mediante la compensazione con gli interessi liquidati di cui al punto precedente.		
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA	La penale per l'estinzione anticipata richiesta dal Cliente è specificata nel documento di sintesi. A tale penale saranno aggiunte eventuali rate arretrate ed i relativi interessi di mora.		

#### DEPOSITO CAUZIONALE (eventuale)

Al Cliente potrà essere richiesto un deposito cauzionale proporzionale all'ammontare della quota di Finanziamento concessa dal Confidi con fondi propri, in dipendenza di particolari condizioni di rischio, determinabile in sede di delibera del Finanziamento, da corrispondere al Confidi al momento della sua erogazione.

Il Cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione.

La somma versata come deposito cauzionale è trattenuta dal Confidi a titolo di **limitazione del rischio** assunto con la concessione del credito. Tale somma sarà restituita, al netto di tutti i costi, oneri e spese eventualmente sostenuti in dipendenza del Finanziamento concesso, trascorsi **6 mesi** dalla richiesta scritta, successivamente alla **estinzione regolare del finanziamento**.

Il deposito cauzionale potrà essere restituito, nel caso in cui il Cliente abbia in corso altri rapporti col Confidi, di credito o garanzia anche con diversi soggetti finanziatori, previa valutazione del Confidi, nella misura in cui e a condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti e lo stesso non sia esteso a garanzia dei predetti finanziamenti e il Confidi valuti non aumentato il grado di rischiosità dei finanziamenti in essere.

In caso di **inadempimento** del Finanziamento concesso ovvero di inadempimento di altri finanziamenti, precedenti o successivi concessi da Confidi o conclusi con la sua garanzia anche a favore di diversi soggetti finanziatori, il Confidi è autorizzato ad utilizzare il deposito cauzionale di garanzia per il recupero del credito e/o per il pagamento della garanzia e, in tal caso, qualora il credito vantato da Confidi e/o il pagamento della garanzia siano superiori al deposito cauzionale, nulla potrà essere restituito.

In caso di **estinzione anticipata** dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, qualora il soggetto garantito sia sottoponibile alla disciplina di cui al Titolo V del d.lgs. 12-01-2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il deposito cauzionale potrà essere restituito solo allo spirare dei termini indicati dagli articoli 164 comma 1 e 166 comma 1 lett. b) e comma 2 d.lgs. 14/2019 in quanto le estinzioni sopra citate rappresentano pagamenti revocabili o inefficaci ai fini della determinazione dei passivi fallimentari e, pertanto il Confidi e/o le Banche garantite, possono essere condannati a restituire quanto percepito, e, nel secondo caso, le Banche possono richiedere al Confidi, pro quota di garanzia, di restituire la sua parte: in tali casi, pertanto il rischio assunto dal Confidi con la sua delibera può dirsi cessato solo allo spirare dei termini sopra indicati.

La mancata richiesta di restituzione del deposito cauzionale entro dieci anni dalla estinzione del finanziamento garantito, comporta la **prescrizione del diritto** alla restituzione e, pertanto, nulla dovrà essere restituito.

Il deposito cauzionale, quando dovuto, è versato al Confidi anteriormente all'erogazione del finanziamento ed il relativo importo è bonificato sul conto del Confidi.

*L'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuato con la firma del contratto di finanziamento, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.*

## Condizioni contrattuali

**Comunicazioni periodiche:** almeno una volta ogni 12 mesi il Confidi Rating Italia invia al Cliente, mediante messaggio di posta elettronica, l'estratto conto descrittivo dell'operazione di finanziamento in essere, con l'indicazione dei rimborsi effettuati, del capitale residuo e del tasso applicato.

**Diritto di ritenzione:** rimane salvo il diritto del Confidi, a seguito dell'escussione del finanziamento, di compensare il credito vantato con le somme rivenienti dalla liquidazione della partecipazione, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata e detenuta dal Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.

**Estinzione anticipata e tempi massimi del rapporto contrattuale:** il Cliente ha facoltà di procedere all'estinzione anticipata in qualsiasi momento, il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati).

**Procedure di reclamo:** Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami/Funzione competente del Confidi, per lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a [confidibiz@legalmail.it](mailto:confidibiz@legalmail.it) indirizzata a: "Funzione Gestione Reclami – Confidi Rating Italia – C.da Piane di Larino, 90 – 86035 Larino (CB)". L'Ufficio/Funzione competente deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al cliente indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione al cliente indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudizio Arbitrale (di cui all'art. 22 dello Statuto consortile), il Socio può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*<sup>2</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi<sup>3</sup>. Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

## Definizione dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

**Debitore Principale:** è il soggetto (impresa socia) al quale è concesso il finanziamento.

**Socio:** l'impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Consortile può entrare nella compagine consortile di Confidi Rating Italia e che richiede il finanziamento al Confidi stesso.

**Finanziatore:** è il Confidi Rating Italia.

**Terzi garanti:** altri Soggetti che prestano fideiussione e/o altre garanzie per il corretto rimborso del finanziamento.

<sup>2</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

<sup>3</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

**Confidi:** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

**Legge Confidi:** Articolo 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dell'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326.

**Fondo antiusura:** il Fondo costituito dall'art. 15 Legge 7 marzo 1996, n. 108 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1 commi 256 e 257.

**Offerta fuori sede:** per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.

**PMI:** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

#### ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

<b>Foglio consegnato a:</b>	
Il Sottoscritto _____	
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa _____	
Dichiara di accettare le disposizioni contenute nel presente "Foglio informativo" (di cui ha ricevuto copia) quali parti del contratto di finanziamento	
Luogo e Data _____	timbro e firma per ricevuta _____